

COMUNE DI TARQUINIA

(Provincia di Viterbo)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

PARERE N. 12 DEL 20/07/2026

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale n. 47 del 17/07/2026, predisposta dal Settore 6° – Programmazione economico-finanziaria, Bilancio e Contabilità, avente ad oggetto: "Addizionale comunale all'IRPEF – esercizi 2027 e successivi – Determinazione dell'aliquota".

L'anno duemilaventisei, il giorno 20 del mese di luglio, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Tarquinia, nelle persone di Maurizio Ferri (Presidente), Stefania Angelisanti (Componente) e Luisa D'Amelia (Componente), si è riunito in modalità telematica per l'esame della proposta di deliberazione consiliare indicata in oggetto, trasmessa all'Organo di Revisione dal Settore 6° – Programmazione economico-finanziaria, Bilancio e Contabilità con nota prot. n. 47 del 17 luglio 2026, corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi in data 17/07/2026, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del Settore VI, Dott.ssa Eva Murdolo.

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Organo di Revisione, preliminarmente all'esame di merito, richiama il quadro normativo che presiede alla materia oggetto della proposta. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita dal decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, emanato in attuazione dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con decorrenza dal 1° gennaio 1999. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono disporre, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con un limite massimo complessivo fissato in 0,8 punti percentuali. Il tributo è dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui l'addizionale si riferisce.

La competenza all'adozione del provvedimento è radicata in capo al Consiglio comunale in forza dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riserva a tale organo l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché del citato art. 1, comma 142, lettera a), della legge n. 296/2006, che individua espressamente nel Consiglio l'organo competente in materia di addizionale comunale all'IRPEF, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le deliberazioni tariffarie e di aliquota devono essere adottate entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Su tale proposta l'Organo di Revisione è chiamato ad esprimersi ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, trattandosi di proposta di modifica del regolamento di applicazione di un tributo locale, con parere reso secondo i criteri di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni e ferma restando la funzione di vigilanza sugli equilibri di bilancio di cui alla lettera c) del medesimo articolo. Nella redazione del presente parere l'Organo si è attenuto allo schema di verifica elaborato secondo i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli enti locali.

2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA E VERIFICHE EFFETTUATE

La proposta in esame dispone la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF dalla misura unica dello 0,6% (zerovirgolasei per cento), vigente dall'annualità 2016 per effetto della deliberazione consiliare n. 9 del 30 aprile 2016, alla misura unica dello 0,8% (zerovirgolaotto per cento), con decorrenza dal 1° gennaio 2027, mediante modifica dell'art. 2, comma 2, del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30 aprile 2007 e da ultimo modificato con la citata deliberazione n. 9/2016. La motivazione del provvedimento risiede nella necessità, rappresentata nella parte narrativa della proposta, di reperire nuove risorse finanziarie a salvaguardia degli equilibri pluriennali del bilancio 2026/2028, in conseguenza del venir meno, a decorrere dal 2027, del contributo annuale corrisposto dalla società Enel S.p.A. per la fase di esercizio dell'impianto di Torre Valdaliga Nord, quantificato in circa euro 950.000,00 e discendente dall'accordo sottoscritto in data 28/10/2008 (prot. n. 33739 del 06/11/2008), impegno che la proposta dà atto doversi considerare decaduto.

L'Organo di Revisione ha proceduto alle verifiche di propria competenza, riscontrando quanto segue.

a) Rispetto dei limiti di legge. L'aliquota proposta nella misura unica dello 0,8% si colloca entro il limite massimo di 0,8 punti percentuali stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, esaurendo integralmente il margine di manovra riconosciuto dal legislatore. L'adozione della misura unica, senza articolazione per scaglioni di reddito, risulta conforme al vigente assetto normativo e non pone profili di criticità in relazione alla disciplina degli scaglioni dell'imposta erariale di riferimento, come rideterminati dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 e dalle successive disposizioni in materia. Si dà atto che la proposta non prevede soglie di esenzione per i redditi più bassi, facoltà rimessa alla discrezionalità dell'Ente ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, sulla quale l'Organo richiama l'attenzione del Consiglio quale possibile strumento di modulazione dell'impatto della manovra, ferma restando la necessaria copertura del relativo minor gettito.

b) Tempestività e decorrenza. La variazione è disposta con decorrenza dal 1° gennaio 2027 e viene adottata con congruo anticipo rispetto al termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito all'esercizio di decorrenza, nel rispetto dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000; la clausola di conferma automatica per le annualità successive, in assenza di ulteriori modifiche regolamentari, riproduce correttamente il meccanismo di proroga previsto dalla medesima disposizione. Resta impregiudicata, per l'annualità 2026, l'aliquota vigente dello 0,6%.

c) Obblighi di pubblicazione e trasmissione telematica. La proposta dispone la trasmissione telematica della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni. L'Organo richiama l'attenzione degli uffici sulla circostanza che, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, l'efficacia delle deliberazioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF è subordinata alla pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze, raccomandando il puntuale rispetto dei termini di trasmissione e pubblicazione previsti dalla normativa vigente, a presidio dell'efficacia della variazione per l'annualità 2027.

d) Regolarità del procedimento. La proposta risulta corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi in data 17/07/2026 dalla Responsabile del Settore VI Programmazione economico-finanziaria, Bilancio e Contabilità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed è stata sottoposta al presente Organo ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio di cui all'art. 239, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.

3. VALUTAZIONI IN ORDINE AGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ALLA CONGRUITÀ DEL GETTITO

Sotto il profilo degli equilibri, la manovra si inserisce nell'ambito dell'assestamento generale di bilancio per il triennio 2026/2028 e risponde all'esigenza, presidiata dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, di assicurare il permanere degli equilibri complessivi della gestione a fronte di una contrazione strutturale delle entrate correnti. Il quadro degli effetti finanziari attesi è riepilogato nel prospetto che segue.

Elemento della manovra	Importo annuo stimato
Minore entrata per cessazione contributo Enel S.p.A. (dal 2027)	– € 950.000,00 circa
Maggior gettito stimato da incremento aliquota addizionale IRPEF (dallo 0,6% allo 0,8%)	+ € 280.000,00 circa
Fabbisogno residuo da reperire con ulteriori misure della manovra di assestamento	– € 670.000,00 circa

Il maggior gettito atteso, stimato dalla proposta in circa euro 280.000,00 annui sulla base delle proiezioni derivanti dall'applicazione della nuova aliquota, appare coerente con l'incremento disposto (0,2 punti percentuali su un gettito storico riferibile all'aliquota dello 0,6%) e con l'imponibile IRPEF complessivo dei contribuenti con domicilio fiscale nel Comune, quale desumibile dalle statistiche del Dipartimento delle Finanze. L'Organo raccomanda in ogni caso di iscrivere la relativa previsione nello schema di bilancio 2027/2029 secondo criteri prudenziali, tenuto conto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 3.7.5, che consente l'accertamento per cassa ovvero sulla base di stime ancorate agli imponibili storici, nonché della fisiologica variabilità della base imponibile.

L'Organo di Revisione osserva che la misura in esame compensa soltanto in parte – per circa il 29% – la minore entrata derivante dal venir meno della contribuzione Enel, sicché la salvaguardia degli equilibri pluriennali resta affidata, per la quota residua di circa euro 670.000,00 annui, alle

ulteriori misure di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle entrate che l'Ente dovrà individuare in sede di assestamento generale e di predisposizione del bilancio di previsione 2027/2029. Su tale profilo l'Organo eserciterà la vigilanza di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera c), del TUEL, riservandosi le valutazioni conclusive in sede di parere sullo schema di bilancio di previsione e sulla verifica degli equilibri ex art. 193 del TUEL.

4. CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, verificato e considerato, l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune di Tarquinia, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertata la conformità della proposta alla normativa vigente in materia di addizionale comunale all'IRPEF, il rispetto del limite massimo di aliquota di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, la competenza del Consiglio comunale, la regolarità del procedimento e la coerenza della manovra con l'esigenza di salvaguardia degli equilibri pluriennali di bilancio, esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione, da parte del Consiglio comunale, della proposta di deliberazione n. 47 del 17/07/2026 avente ad oggetto "Addizionale comunale all'IRPEF – esercizi 2027 e successivi – Determinazione dell'aliquota", con le raccomandazioni formulate ai precedenti paragrafi in ordine: al puntuale adempimento degli obblighi di trasmissione telematica e pubblicazione della deliberazione, condizione di efficacia della variazione; all'iscrizione prudenziale del maggior gettito nello schema di bilancio di previsione 2027/2029; all'individuazione, in sede di assestamento generale, delle ulteriori misure necessarie a compensare integralmente la minore entrata derivante dalla cessazione della contribuzione Enel S.p.A.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Maurizio Ferri– Presidente _____

Stefania Angelisanti – Componente _____

Luisa D'Amelia – Componente _____

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).